

**Un quesito su misure di messa in sicurezza di emergenza nei Siti di Interesse Nazionale:  
il riparto delle competenze.**

**Domanda:** Di recente sono diverse sentenze secondo cui “L’art. 252 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in relazione ai siti inquinati di interesse nazionale, devolve al Ministero dell’Ambiente la sola competenza in merito alle procedure di bonifica, lasciando, invece, inalterata la competenza della Provincia, desumibile dall’art. 244 dello stesso d.lgs., ad ordinare l’adozione delle misure ritenute, in via provvisoria, necessarie per la messa in sicurezza di emergenza, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale”. Interpretando in questo modo l’art.244, si verrebbe però a frazionare, proprio nei siti maggiormente inquinati, il procedimento di bonifica, che, sia pur articolato in più fasi, per poter spiegare appieno la sua efficacia, dovrebbe assumere carattere unitario.

**Risposta: (a cura dell’Avv. Valentina Stefutti):** In risposta al quesito proposto, non possiamo che confermare quando acutamente osservato dal nostro Lettore, da ritenersi assolutamente condivisibile.

Tra l’altro, andando ad analizzare le pronunce che hanno inteso sposare tale (assai criticabile) orientamento, che peraltro pare smentito anche dai lavori preparatori del Codice, paiono anche aver fatto una certa confusione tra i vari strumenti azionabili allorquando si sia nella necessità di ordinare misure di messa in sicurezza di emergenza (di seguito, *breviter*, MISE).

Infatti, anche volendo ammettere che Legislatore avrebbe inteso scindere le competenze in ordine alla misure di messa in sicurezza rispetto a quelle sottese alla bonifica dei siti inquinati, alla Provincia, se del caso, spetterebbe il potere di emanare ordinanze (vale a dire atti *extra ordinem*) e non già quello di sostituirsi al Ministero dell’Ambiente nelle convocazione delle conferenze dei servizi e nell’emanazione dei decreti con cui le prescrizioni ivi contenute ed indirizzate ai vari soggetti responsabili possano contenere anche le misure di cui all’art.240 comma 1 lett.m) e t), che di certo il Codice non rimette alla Provincia territorialmente interessata.

Come si accennava, di contro, si è rilevato come, nelle pronunce che hanno sposato la tesi illustrata dal nostro Lettore, tale distinzione non ci pare essere stata in pieno colta.

Di più. Come ha ben colto il Tar Lombardia nella recente pronuncia 31 gennaio 2012 n.332, l’inesistenza di un’autonoma competenza degli enti locali, oltre che dalla lettura attenta del Codice, è stato affermato anche dalla sentenza 247/09 della Corte Costituzionale che ha ritenuto non fondate, in riferimento agli art. 117 e 118 cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 252 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il quale regola le procedura di bonifica dei siti inquinati "d'interesse nazionale".

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

La Corte, affermando che la disciplina dettata dalle disposizioni censurate è quella della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), cost., ha infatti ritenuto che la stessa costituisce un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato; ne consegue che anche qualora possano rilevarsi ambiti di competenza spettanti alle regioni, il citato titolo di legittimazione statale prevale, anche in ragione della sussistenza di un interesse unitario alla disciplina omogenea di siti che travalicano l'interesse locale e regionale, fermo restando, peraltro, ma si tratta di un fatto incontestato, che la disciplina censurata prevede chiaramente il coinvolgimento delle Regioni nelle varie fasi della procedura.

*Pubblicato il 3 giugno 2012*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*